

MISURA AGEVOLATIVA “FONDO A SOSTEGNO DELL’INDUSTRIA CONCIARIA E DELLA FILIERA DEL SETTORE CONCIARIO”

*Articolo 8, comma 2-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.*

*Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia
e delle Finanze, 30 dicembre 2021*

*Decreto del Direttore Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo
Economico, 6 settembre 2022*

PROVVEDIMENTO CUMULATIVO DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.- Invitalia, società con sede in Roma, Via Calabria 46, Codice Fiscale, Partita IVA e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 05678721001, in persona del dott. Gianluca Fiorillo in qualità di Responsabile nell’ambito della Funzione “Incentivi e Innovazione” della medesima Agenzia, il quale agisce con i poteri conferiti mediante procura speciale per atto del Notaio dott.ssa Angela Cianni di Roma repertorio n. 2023 - Rogito n. 874 del 14 marzo 2024, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1 in data 19 marzo 2024 al n. 7260 Serie 1T”

Premesso

1. che la legge 7 agosto 1990, n. 241 reca “*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
2. che l’articolo 8, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 ha istituito un Fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro, per l’anno 2021, per la realizzazione di interventi a sostegno dell’industria conciaria gravemente danneggiata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario;
3. che il comma 2-ter del sopra indicato articolo 8 prevede che le risorse del Fondo siano destinate ai distretti del settore conciario presenti nel territorio nazionale riconosciuti

da apposite norme regionali, ad esclusione dei soggetti già beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, commi 157 e 158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

4. che il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha emanato il decreto interministeriale 30 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 26 marzo 2022, n. 72, e adottato in attuazione dell'articolo 8, comma 2-ter, del suindicato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito Decreto 30 dicembre 2021), il quale stabilisce le modalità di erogazione delle risorse del richiamato Fondo per il sostegno all'industria conciaria e la tutela della filiera del settore conciario, individuando i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili, nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa;

5. che ai sensi dell'articolo 4 del Decreto 30 dicembre 2021 è stata individuata l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.- Invitalia (di seguito, Invitalia) quale Soggetto gestore della misura agevolativa in questione;

6. che il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto Direttoriale del 6 settembre 2022 (di seguito D.D. 6 settembre 2022), ha definito le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste per il sostegno dell'industria conciaria e per la tutela della filiera del settore conciario, nonché ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell'intervento;

7. che i distretti conciari interessati sono elencati nel D.D. 6 settembre 2022;

8. che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

9. che il previgente Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, regola gli aiuti «de minimis » ed è stato integralmente sostituito dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (di seguito, il Regolamento (UE) n. 2023/2831 "Regolamento de minimis ");

10. che l'articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l'11 novembre 2022, n. 264, ha disposto che il Ministero dello Sviluppo Economico assuma la denominazione di Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito, MIMIT);

11. che gli obiettivi della misura agevolativa in oggetto, i criteri di valutazione, l'entità del contributo a fondo perduto concedibile e le modalità di erogazione sono disciplinati dal Decreto 30 dicembre 2021 e dal D.D. 6 settembre 2022;
12. che le domande presentate dai soggetti beneficiari, di cui all'Allegato A sono state ammesse all'istruttoria in ragione della posizione assunta nella graduatoria di merito adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.D. 6 settembre 2022 e pubblicata nella sezione del sito del MIMIT (www.mimit.gov.it) dedicata alla misura;
13. che Invitalia, a seguito della istruttoria, con esito positivo, dei progetti di investimento dei soggetti beneficiari di cui all'Allegato A del presente provvedimento di concessione, ha proceduto a generare i relativi Codici Unico Progetto (CUP) e COR rilasciati dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (di seguito, RNA);
14. che i soggetti beneficiari, come da informazioni acquisite dal Registro delle Imprese, risultano essere regolarmente costituiti ed iscritti ed esercitano presso la sede oggetto della domanda di agevolazione l'attività di "preparazione e concia del cuoio e pelle" - codice ATECO 15.11.00, come disciplinato dall'articolo 4, comma 2 del D.D. 6 settembre 2022;
15. che i soggetti beneficiari, come risultanti dalle informazioni desumibili dal RNA, non hanno ottenuto il contributo di cui all'articolo 1, commi 157 e 158, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
16. che, alla data di presentazione della domanda, i soggetti beneficiari non risultano da Registro delle Imprese, in stato di liquidazione o di fallimento né soggetti ad una procedura di concordato preventivo o altra procedura concorsuale con finalità liquidatorie dell'attività anche ai sensi del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i. ;
17. che, a seguito di acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), è stata verificata la regolarità contributiva dei soggetti beneficiari;
18. che, ricorrendone le condizioni, è stata consultata la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai fini del rilascio dell'informazione antimafia per i soggetti beneficiari per i quali il contributo concesso è superiore a euro 150.000,00, ai sensi dell'articolo 91 di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"* e s.m.i.;
19. che dalla visura Deggendorf dei soggetti beneficiari di cui all'Allegato A, acquisita dal RNA, si evince che non risultano presenti nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea;

20. che sono state acquisite dal RNA le visure «de minimis» dei soggetti beneficiari dalle quali risulta un plafond “de minimis” sufficiente alla concessione delle agevolazioni di cui all'Allegato A;
21. che i soggetti beneficiari di cui all'Allegato A, in sede di presentazione della domanda, hanno dichiarato di non essere destinatari di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.;
22. che i progetti presentati dai soggetti beneficiari di cui all'Allegato A, riguardano uno degli ambiti di attività di cui all'articolo 7, comma 1, del Decreto 30 dicembre 2021;
23. che i soggetti beneficiari di cui all'Allegato A hanno sede legale o operativa presente nel territorio nazionale e operante nel distretto conciaro di appartenenza, secondo quanto previsto nella determinazione regionale di riconoscimento del medesimo distretto di cui all'articolo 6 del Decreto 30 dicembre 2021;
24. che per la realizzazione del progetto i soggetti beneficiari, di cui all'Allegato A, hanno presentato un piano dei costi ritenuto ammissibile a seguito dell'attività istruttoria di cui all'articolo 7 del D.D. 6 settembre 2022;
25. che sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di invio telematico della domanda di ammissione alle agevolazioni nonché quelle sostenute entro il termine di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione del contributo;
26. che Invitalia, conformemente ai dettami del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ha creato e posto in essere un modello di organizzazione, gestione e controllo delle attività idoneo a prevenire la commissione di reati per cui la stessa Invitalia potrebbe essere ritenuta responsabile. A tal fine, Invitalia ha altresì adottato un Codice Etico, pubblicato sul proprio portale al seguente indirizzo: <http://www.invitalia.it/site/new/home/chi-siamo/modello-organizzativo.html>, il quale prevede che i principi, i valori e le norme in esso contenuti, oltre ad applicarsi al personale di Invitalia, abbiano come destinatari anche i soggetti esterni che a vario titolo, direttamente o indirettamente, intrattengono rapporti con la medesima *Invitalia* e che, pertanto, sono tenuti ad osservarne i contenuti;
27. che il Regolamento (UE) n. 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito anche “GDPR”) del Parlamento europeo e del Consiglio, adottato il 27 aprile 2016 e divenuto pienamente operativo il 25 maggio 2018 senza necessità di leggi di recepimento nazionale da parte dei singoli Stati membri, che abroga la direttiva 95/46/CE, e nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, integrato con le modifiche di cui al decreto legislativo n. 101/2018, sono introdotte nuove regole relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati;

28. che Invitalia a tutela della massima riservatezza del dipendente/consulente/collaboratore delle imprese fornitrici di beni o servizi ovvero che realizzano opere in favore di Invitalia, e in piena conformità con i requisiti indicati dall'ANAC - ha adottato la piattaforma <https://invitalia.segnalazioni.net/> per la segnalazione di condotte illecite di cui è venuto a conoscenza all'interno dell'ambiente di lavoro (whistleblowing).

**tutto ciò premesso
delibera quanto segue**

Art. 1

(Premesse ed allegati)

Le premesse e gli allegati al presente provvedimento di concessione del contributo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2

(Concessione delle agevolazioni)

2.1 Con il presente provvedimento è disposta la concessione delle agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari individuati nell'Allegato A, a seguito dell'esito positivo delle verifiche istruttorie di cui dall'articolo 11 del Decreto 30 dicembre 2021 e dall'articolo 7 del D.D. 6 settembre 2022.

2.2 Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3 del Decreto 30 dicembre 2021, nella forma del contributo a fondo perduto come previsto all'articolo 9 dello stesso ed all'articolo 5 del D.D. 6 settembre 2022, nella misura del 50% (cinquanta per cento) delle spese ammissibili di cui all'articolo 8 del Decreto 30 dicembre 2021, nel rispetto dei limiti e delle condizioni del Regolamento "de minimis".

2.3 Le agevolazioni sono concesse al soggetto beneficiario per la realizzazione del progetto di investimento ammesso.

2.4 Il progetto di investimento deve essere concluso entro il termine di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento di concessione come previsto dall'articolo 7 comma 3, lettera d) del Decreto 30 dicembre 2021.

2.5 Le agevolazioni concesse con il presente provvedimento possono essere cumulate con altri Aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di Aiuti di Stato di riferimento.

Art. 3**(Erogazione delle agevolazioni)**

3.1 Le agevolazioni sono erogate da Invitalia, nei termini e con le modalità meglio individuati all'articolo 8 del D.D. 6 settembre 2022 e all'allegato n. 3 allo stesso, in non più di 2 (due) quote, a seguito della presentazione di apposita richiesta da parte del soggetto beneficiario in relazione a spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto. Il soggetto beneficiario può richiedere l'erogazione della prima quota, pari al 50% (cinquanta per cento) delle agevolazioni concesse, successivamente al sostenimento di spese di cui all'articolo 8, comma 1 e 2 del Decreto 30 dicembre 2021, anche non quietanzate, per un importo pari almeno al 50% (cinquanta per cento) di quelle ammesse alle agevolazioni.

3.2 Contestualmente alla richiesta di erogazione di cui al comma 1 che precede, il soggetto beneficiario può richiedere, altresì, la proporzionale erogazione delle agevolazioni commisurate alle esigenze di capitale circolante di cui all'articolo 8, comma 3 del Decreto 30 dicembre 2021, riconosciute come ammissibili.

3.3 L'erogazione del saldo può essere richiesta dal soggetto beneficiario entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione del progetto di cui all'articolo 7, comma 3, lettera d) del Decreto 30 dicembre 2021, successivamente all'integrale sostenimento delle spese per la realizzazione del progetto. A tal fine, il soggetto beneficiario trasmette a Invitalia, nell'ambito della predetta richiesta di erogazione a saldo, anche una relazione tecnica finale concernente l'ultimazione del progetto.

3.4 Invitalia, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione delle richieste di cui al comma 1 e 3 che precedono, verificata la completezza e la regolarità della documentazione trasmessa nonché il rispetto delle condizioni di erogabilità previste dalle disposizioni vigenti, procede all'erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato dal soggetto beneficiario nella richiesta di erogazione.

3.5. Le richieste di erogazione devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e devono essere inviate utilizzando la piattaforma informatica, secondo le modalità e gli schemi resi disponibili nella sezione "Fondo a sostegno dell'industria conciaria" del sito internet di Invitalia. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, nonché l'invio della richiesta con modalità diverse da quelle indicate, costituiscono motivo di improcedibilità della richiesta.

3.6. In attuazione del GDPR e nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., i soggetti beneficiari sono tenuti, in fase di compilazione delle richieste di erogazione e dei relativi allegati, a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali

pubblicata nell'apposita sezione "Fondo a sostegno dell'industria conciaria" del sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it) e del Ministero (www.mise.gov.it).

Art. 4

(Obblighi del soggetto beneficiario)

4.1 Il soggetto beneficiario delle agevolazioni è tenuto a:

- a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal MIMIT o da Invitalia;
- b) ultimare il progetto entro il termine di cui all'articolo 7, comma 3, lettera d) del Decreto 30 dicembre 2021;
- c) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal MIMIT e da Invitalia;
- d) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento;
- e) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni. Ai predetti fini, il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 125-quinquies, della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuto alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla predetta disciplina;
- e) rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, dal Decreto 30 dicembre 2021 e dal D.D. 6 settembre 2022, ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo;
- f) rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni.

Art. 5

(Variazioni)

5.1 Eventuali variazioni del soggetto beneficiario conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività, nonché variazioni relative agli obiettivi complessivi, alla tempistica di realizzazione o alla localizzazione del progetto agevolato devono essere tempestivamente comunicate a Invitalia affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche al fine della verifica della permanenza dei requisiti

soggettivi e delle condizioni di ammissibilità dell'iniziativa agevolata. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa. Nel caso in cui le verifiche e valutazioni si concludano con esito negativo, Invitalia procede alla revoca delle agevolazioni.

5.2 Fermo restando il rispetto degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto, le variazioni rispetto alla domanda di agevolazione che riguardano l'ammontare complessivo delle spese sostenute, nonché l'importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non devono essere preventivamente comunicate a Invitalia e sono valutate in fase di erogazione finale del contributo.

Art. 6

(Controlli)

6.1 Invitalia può effettuare controlli in qualsiasi fase del procedimento amministrativo mediante ispezioni in loco al fine di verificare l'effettiva acquisizione dei beni oggetto di agevolazione e il rispetto degli obblighi connessi all'ammissione, all'erogazione e al mantenimento delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 16 del Decreto 30 dicembre 2021. Invitalia può effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dal soggetto beneficiario durante il procedimento amministrativo disciplinato dal Decreto 30 dicembre 2021.

6.2 Nel caso di esito negativo dei controlli, Invitalia procede alla revoca delle agevolazioni, ai sensi degli articoli 16 e 17 del Decreto 30 dicembre 2021.

Art. 7

(Revoca delle agevolazioni)

7.1 Invitalia dispone, in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento da parte del soggetto beneficiario, la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi:

- a) verifica dell'assenza o della perdita di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario;
- c) mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'articolo 13 del Decreto 30 dicembre 2021;

- d) mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente provvedimento di concessione;
- e) fallimento, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie e cessazione dell'attività anche ai sensi del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e ss.mm.ii del soggetto beneficiario;
- f) alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel progetto ammesso delle immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione, prima che siano decorsi 3 (tre) anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni;
- g) cessazione o delocalizzazione dell'attività economica agevolata al di fuori del territorio nazionale o comunque dell'ambito territoriale e funzionale del distretto conciaro di appartenenza, nei 3 (tre) anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni;
- h) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s. m. i.;
- i) variazioni ai sensi dell'articolo 15 del Decreto 30 dicembre 2021 valutate da Invitalia come non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- j) negli altri casi di revoca, totale o parziale, previsti dal Decreto 30 dicembre 2021, nonché in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico del soggetto beneficiario ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo;
- k) cessione ad un terzo dei contributi di cui all'articolo 2 che precede;
- l) rinuncia ai contributi di cui all'articolo 2 che precede.

7.2 In caso di revoca totale, il soggetto beneficiario non ha diritto all'eventuale quota residua ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e s.m.i.

7.3 In caso di revoca parziale, Invitalia procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui il soggetto beneficiario abbia eventualmente goduto sono detratti dall'eventuale erogazione successiva ovvero sono recuperati.

Art. 8

(Disposizioni finali - Foro competente)

8.1 Il presente provvedimento di concessione è pubblicato sul sito web di Invitalia (<https://www.invitalia.it>) e nella sezione del sito del MIMIT (www.mimit.gov.it) dedicata alla

misura. La predetta forma di pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai soggetti beneficiari dell'esito connesso alle domande di agevolazione.

8.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento di concessione si rinvia agli adempimenti e agli obblighi del soggetto beneficiario previsti da Decreto 30 dicembre 2021 e dal D.D. 6 settembre 2022, ivi incluso l'allegato 3, nonché dalle leggi e dai provvedimenti da essi richiamati.

8.3 Le controversie che dovessero insorgere in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Allegato A

Progressivo	ID domanda	Denominazione	Codice fiscale	Distretto conciaro	Costo progetto ammesso alle agevolazioni (€)	di cui spese per esigenze di capitale circolante ammesse (€)	Agevolazioni concesse (€)	CUP	COR
1	CON0000059	BOVAT S.R.L.	02339970507	SANTA CROCE SULL'ARNO	200.000,00	10.000,00	100.000,00	C35H25007980008	24868525

INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.p.A.

Invitalia S.p.a.
Funzione Incentivi e Innovazione
Un Funzionario

Documento sottoscritto con firma digitale, dal Responsabile del Procedimento, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009 e successive modificazioni